ISSN 0378-7028

Gazzetta ufficiale

L 281

delle Comunità europee

45° anno

19 ottobre 2002

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CE) n. 1866/2002 della Commissione, del 18 ottobre 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1

Regolamento (CE) n. 1867/2002 della Commissione, del 18 ottobre 2002, che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri 3

Regolamento (CE) n. 1868/2002 della Commissione, del 18 ottobre 2002, relativo al rilascio dei titoli per l'importazione di aglio 4

Regolamento (CE) n. 1869/2002 della Commissione, del 18 ottobre 2002, relativo al rilascio dei titoli per l'importazione di aglio 5

Regolamento (CE) n. 1870/2002 della Commissione, del 18 ottobre 2002, relativo al rilascio dei titoli per l'importazione di aglio 6

Regolamento (CE) n. 1871/2002 della Commissione, del 18 ottobre 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina 7

Regolamento (CE) n. 1872/2002 della Commissione, del 18 ottobre 2002, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato 9

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

2002/817/CE:

★ **Decisione del Consiglio, del 23 settembre 2002, relativa alla conclusione di una convenzione tra la Comunità europea e l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nei paesi del Vicino Oriente (UNRWA) per quanto riguarda l'assistenza ai profughi nel Vicino Oriente (2002-2005)** 10

Convenzione tra la Comunità europea e l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi (UNRWA), per l'assistenza ai profughi nei paesi del Vicino Oriente (2002-2005) 12

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

IT

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Commissione

2002/818/CE:

★ **Decisione della Commissione, dell'8 ottobre 2002, a norma del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio riguardante talune pratiche commerciali mantenute dalla Corea che incidono sul commercio di navi mercantili** *[notificata con il numero C(2002) 3652]* 15

2002/819/CE:

★ **Decisione della Commissione, del 18 ottobre 2002, recante modifica della decisione 98/569/CE, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi originari della Tunisia, e della decisione 98/570/CE, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari della Tunisia** [1] *[notificata con il numero C(2002) 3906]* 18

IT

[1] Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1866/2002 DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 2002

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 [2], in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 ottobre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

---

[1] GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.
[2] GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 ottobre 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi [1]	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	49,1
	096	34,4
	204	83,7
	999	55,7
0707 00 05	052	96,3
	999	96,3
0709 90 70	052	84,5
	999	84,5
0805 50 10	052	68,5
	388	51,0
	524	50,5
	528	51,5
	600	71,4
	999	58,6
0806 10 10	052	103,9
	064	135,5
	400	203,0
	508	360,8
	999	200,8
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	84,1
	400	86,4
	404	92,0
	512	93,8
	800	231,4
	804	95,3
	999	113,8
0808 20 50	052	99,6
	999	99,6

[1] Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1867/2002 DELLA COMMISSIONE
del 18 ottobre 2002
che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione [2],

visto il regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1614/2001 [4], in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2771/1999 prevede che gli acquisti mediante gara vengano aperti o sospesi dalla Commissione in uno Stato membro non appena si constati che per due settimane consecutive il prezzo di mercato di tale Stato membro si situa, a seconda dei casi, ad un livello inferiore oppure pari o superiore al 92 % del prezzo di intervento.

(2) L'ultimo elenco degli Stati membri nei quali è sospeso l'intervento è stato fissato dal regolamento (CE) n. 1676/2002 della Commissione [5]. Questo elenco dev'essere modificato per tener conto dei nuovi prezzi di mercato comunicati dalla Finlandia in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2771/1999. Per motivi di chiarezza occorre sostituire tale elenco e abrogare il regolamento (CE) n. 1676/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli acquisti di burro mediante gara, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, sono sospesi in Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Paesi Bassi, Austria, Lussemburgo e Finlandia.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1676/2002 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 19 ottobre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.
[2] GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.
[3] GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11.
[4] GU L 214 dell'8.8.2001, pag. 20.
[5] GU L 253 del 21.9.2002, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 1868/2002 DELLA COMMISSIONE
del 18 ottobre 2002
relativo al rilascio dei titoli per l'importazione di aglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 545/2002 ([2]), in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 565/2002 della Commissione, del 2 aprile 2002, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e istituisce un regime di certificati d'origine per l'aglio importato dai paesi terzi ([3]), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 565/2002, se i quantitativi per i quali sono stati chiesti titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione e sospende il rilascio dei titoli per le domande successive.

(2) I quantitativi richiesti il 14 e il 15 ottobre 2002 a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 565/2002 per i prodotti originari di paesi terzi diversi da Cina e Argentina superano i quantitativi disponibili. È pertanto opportuno stabilire in che misura possano essere rilasciati i titoli e sospendere il rilascio degli stessi per tutte le domande successive,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I titoli d'importazione richiesti a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 565/2002 per i prodotti originari di paesi terzi diversi da Cina e Argentina il 14 e il 15 ottobre 2002 e comunicati alla Commissione il 17 ottobre 2002 sono rilasciati:

— per il 6,292 % del quantitativo richiesto, ai nuovi importatori.

Articolo 2

Le domande di titoli d'importazione a norma del regolamento (CE) n. 565/2002 da parte dei nuovi importatori per i prodotti originari di paesi terzi diversi da Cina e Argentina relative al trimestre dal 1° dicembre 2002 al 28 febbraio 2003 e presentate dopo il 15 ottobre 2002 sono respinte. A partire dal 13 gennaio 2003 possono essere presentate domande relative al trimestre dal 1° marzo 2003 al 31 maggio 2003.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 19 ottobre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

([1]) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.
([2]) GU L 84 del 28.3.2002, pag. 1.
([3]) GU L 86 del 3.4.2002, pag. 11.

REGOLAMENTO (CE) N. 1869/2002 DELLA COMMISSIONE
del 18 ottobre 2002
relativo al rilascio dei titoli per l'importazione di aglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 545/2002 ([2]),

visto il regolamento (CE) n. 565/2002 della Commissione, del 2 aprile 2002, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e istituisce un regime di certificato d'origine per l'aglio importato dai paesi terzi ([3]), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 565/2002, se i quantitativi per i quali sono stati chiesti titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione e sospende il rilascio dei titoli per le domande successive.

(2) I quantitativi richiesti il 14 e il 15 ottobre 2002 a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 565/2002 per i prodotti originari della Cina superano i quantitativi disponibili. È pertanto opportuno stabilire in che misura possano essere rilasciati i titoli e sospendere il rilascio degli stessi per tutte le domande successive,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I titoli d'importazione richiesti a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 565/2002 per i prodotti originari della Cina il 14 e il 15 ottobre 2002 e comunicati alla Commissione il 17 ottobre 2002 sono rilasciati:

— per il 17,876 % del quantitativo richiesto, agli importatori tradizionali,

— per lo 0,873 % del quantitativo richiesto, ai nuovi importatori.

Articolo 2

Le domande di titoli d'importazione a norma del regolamento (CE) n. 565/2002 per i prodotti originari della Cina relative al trimestre dal 1º dicembre 2002 al 28 febbraio 2003 e presentate dopo il 15 ottobre 2002 sono respinte. A partire dal 13 gennaio 2003 possono essere presentate domande relative al trimestre dal 1º marzo 2003 al 31 maggio 2003.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 19 ottobre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

([1]) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.
([2]) GU L 84 del 28.3.2002, pag. 1.
([3]) GU L 86 del 3.4.2002, pag. 11.

REGOLAMENTO (CE) N. 1870/2002 DELLA COMMISSIONE
del 18 ottobre 2002
relativo al rilascio dei titoli per l'importazione di aglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 545/2002 ([2]),

visto il regolamento (CE) n. 565/2002 della Commissione, del 2 aprile 2002, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e istituisce un regime di certificati d'origine per l'aglio importato dai paesi terzi ([3]), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 565/2002, se i quantitativi per i quali sono stati chiesti titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione e sospende il rilascio dei titoli per le domande successive.

(2) I quantitativi richiesti il 14 e il 15 ottobre 2002 a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 565/2002 per i prodotti originari dell'Argentina superano i quantitativi disponibili. È pertanto opportuno stabilire in che misura possano essere rilasciati i titoli e sospendere il rilascio degli stessi per tutte le domande successive,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I titoli d'importazione richiesti a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 565/2002 per i prodotti originari dell'Argentina il 14 e il 15 ottobre 2002 e comunicati alla Commissione il 17 ottobre 2002 sono rilasciati:

— per il 6,338 % del quantitativo richiesto, ai nuovi importatori.

Articolo 2

Le domande di titoli d'importazione a norma del regolamento (CE) n. 565/2002 da parte dei nuovi importatori per i prodotti originari dell'Argentina relative al trimestre dal 1° dicembre 2002 al 28 febbraio 2003 e presentate dopo il 15 ottobre 2002 sono respinte. A partire dal 13 gennaio 2003 possono essere presentate domande relative al trimestre dal 1° marzo 2003 al 31 maggio 2003.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 19 ottobre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

([1]) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.
([2]) GU L 84 del 28.3.2002, pag. 1.
([3]) GU L 86 del 3.4.2002, pag. 11.

REGOLAMENTO (CE) N. 1871/2002 DELLA COMMISSIONE
del 18 ottobre 2002
che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2000 ([2]), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75, la differenza tra il prezzo dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del suddetto regolamento sul mercato mondiale e nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

(2) L'applicazione di dette regole e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore della carne suina conduce a fissare la restituzione come segue.

(3) Per i prodotti del codice NC 0210 19 81 è opportuno fissare la restituzione a un importo che tenga conto, da un lato, delle caratteristiche qualitative dei prodotti considerati in questo codice, e, dall'altro, dell'evoluzione prevedibile dei costi di produzione sul mercato mondiale. È tuttavia opportuno assicurare la continuazione della presenza della Comunità nel commercio internazionale di taluni prodotti tipici italiani del codice NC 0210 19 81.

(4) A causa delle condizioni di concorrenza in certi paesi terzi che sono tradizionalmente i principali importatori dei prodotti dei codici NC 1601 00 e 1602, è opportuno prevedere per questi prodotti un importo che tenga conto di questa situazione. Tuttavia è opportuno assicurare che la restituzione non sia accordata solamente sul peso netto delle materie commestibili ad esclusione del peso della ossa eventualmente contenute nelle preparazioni.

(5) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75 secondo la loro destinazione.

(6) È opportuno fissare le restituzioni tenendo conto delle modifiche della nomenclatura delle restituzioni istituita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione ([3]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1007/2002 ([4]).

(7) È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno della Comunità. Occorre dunque prevedere che i prodotti, per poter beneficiare di una restituzione, debbano presentare la bollatura sanitaria prescritta, rispettivamente, nella direttiva 64/433/CEE del Consiglio ([5]), modificata da ultimo dalla direttiva 95/23/CE ([6]), nella direttiva 94/65/CE del Consiglio ([7]) e nella direttiva 77/99/CEE del Consiglio ([8]), modificata da ultimo dalla direttiva 97/76/CE ([9]).

(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La lista dei prodotti per l'esportazione dei quali è concessa la restituzione di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75 e l'importo di tale restituzione sono fissati in allegato.

I prodotti devono soddisfare alle condizioni della bollatura sanitaria stabilite, rispettivamente:

— nell'allegato I, capitolo XI, della direttiva 64/433/CEE,

— nell'allegato I, capitolo VI, della direttiva 94/65/CE,

— nell'allegato B, capitolo VI, della direttiva 77/99/CEE.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 ottobre 2002.

([1]) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1.
([2]) GU L 156 del 29.6.2000, pag. 5.
([3]) GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.
([4]) GU L 153 del 13.6.2002, pag. 8.
([5]) GU 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64.
([6]) GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 7.
([7]) GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10.
([8]) GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85.
([9]) GU L 10 del 16.1.1998, pag. 25.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 ottobre 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0210 11 31 9110	P05	EUR/100 kg	61,50
0210 11 31 9910	P05	EUR/100 kg	61,50
0210 19 81 9100	P05	EUR/100 kg	65,00
0210 19 81 9300	P05	EUR/100 kg	51,50
1601 00 91 9120	P05	EUR/100 kg	18,50
1601 00 99 9110	P05	EUR/100 kg	14,00
1602 41 10 9110	P05	EUR/100 kg	27,50
1602 41 10 9130	P05	EUR/100 kg	16,50
1602 42 10 9110	P05	EUR/100 kg	22,00
1602 42 10 9130	P05	EUR/100 kg	16,50
1602 49 19 9130	P05	EUR/100 kg	16,50

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 27.3.2002, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

P05 tutte le destinazioni ad eccezione di Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Ungheria, Polonia, Bulgaria, Lettonia, Estonia, Lituania.

REGOLAMENTO (CE) N. 1872/2002 DELLA COMMISSIONE
del 18 ottobre 2002
che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio [1],

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone [2], in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001 [3], modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 [4]. Recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone. Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.

(2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001.

(3) L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 24,417 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 ottobre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

---

[1] GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.
[2] GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.
[3] GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10.
[4] GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 23 settembre 2002
relativa alla conclusione di una convenzione tra la Comunità europea e l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nei paesi del Vicino Oriente (UNRWA) per quanto riguarda l'assistenza ai profughi nel Vicino Oriente (2002-2005)

(2002/817/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 181 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, e paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Parlamento europeo [2],

considerando quanto segue:

(1) La decima convenzione [3] conclusa con l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione di profughi palestinesi (UNRWA) è scaduta il 31 dicembre 2001.

(2) La crisi in atto nel Medio Oriente comporta un onere supplementare per l'UNRWA.

(3) L'assistenza comunitaria all'UNRWA contribuisce utilmente alla stabilizzazione del Medio Oriente e alla campagna contro la povertà nei paesi in via di sviluppo e favorisce quindi lo sviluppo economico e sociale sostenibile della popolazione beneficiaria e dei paesi ospitanti in cui tale popolazione vive.

(4) Sostenendo l'attività dell'UNRWA si contribuirebbe probabilmente al conseguimento degli obiettivi comunitari.

(5) Occorre concludere una nuova convenzione con l'UNRWA affinché l'aiuto della Comunità possa continuare ad essere erogato nel quadro di un'azione globale e ininterrotta.

(6) Occorre definire una procedura interna atta a garantire il corretto funzionamento della convenzione. La Commissione dovrà quindi essere autorizzata ad apportare le modifiche che la convenzione consente di adottare mediante procedura semplificata (scambio di lettere),

DECIDE:

Articolo 1

È approvata, a nome della Comunità, la convenzione tra la Comunità europea e l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi (UNRWA) per l'assistenza ai profughi nei paesi del Vicino Oriente (2002-2005).

Il testo della convenzione è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

L'esecuzione del programma comunitario di aiuti alimentari a favore dell'UNRWA è disciplinata dalla procedura stabilita dal regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare [4].

Articolo 3

La Commissione approva, in consultazione con un comitato speciale, le modifiche che la convenzione consente di adottare mediante procedura semplificata (scambio di lettere).

[1] GU C 203 del 27.8.2002, pag. 142.
[2] Parere del 3 settembre 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
[3] GU L 261 del 7.10.1999, pag. 36.
[4] GU L 166 del 5.7.1996 pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1726/2001 (GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 10).

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare la convenzione al fine di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 23 settembre 2002.

Per il Consiglio

La Presidente

M. FISCHER BOEL

CONVENZIONE

tra la Comunità europea e l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi (UNRWA), per l'assistenza ai profughi nei paesi del Vicino Oriente (2002-2005)

Articolo 1

Scopo

La Comunità europea (in appresso denominata «la Comunità») conclude la presente convenzione con l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi (in appresso denominata «UNRWA») per confermare il suo impegno relativamente a un sostegno finanziario all'UNRWA sotto forma di contributi in denaro, per un periodo di quattro anni (2002-2005), destinati al fondo generale dell'UNRWA.

L'impegno finanziario è subordinato alle disponibilità di bilancio e tiene conto delle prospettive finanziarie della Comunità europea fino al 2006.

Articolo 2

Contributo della Comunità

1. La Comunità versa annualmente all'UNRWA un contributo in denaro al fondo generale.

Fatto salvo l'articolo 3 della presente convenzione, l'entità del contributo non supererà 55 milioni di EUR nel 2002, 57,75 milioni di EUR nel 2003, 60 637 500 EUR nel 2004 e 63 669 375 EUR nel 2005.

2. Il contributo al fondo generale viene erogato mediante accordi di sovvenzionamento conclusi tra la Commissione delle Comunità europee e l'UNRWA, per il periodo 2002-2005, nel pieno rispetto dell'accordo del 9 agosto 1999 fra le Nazioni Unite e la Comunità europea sui principi da applicare ai finanziamenti o cofinanziamenti da parte della Comunità di programmi e progetti amministrati dalle Nazioni Unite.

3. Il contributo è soggetto alle procedure di verifica contabile interne ed esterne stabilite dai regolamenti finanziari, dalle norme e dalle direttive dell'UNRWA, il cui risultato viene debitamente comunicato alla Commissione.

Articolo 3

Aiuti alimentari

Sulla base della valutazione annuale delle esigenze dei profughi, è prevista la possibilità di mobilitare altre risorse comunitarie per il programma alimentare dell'UNRWA onde rispondere alle esigenze specifiche dei gruppi vulnerabili. Gli importi, i quantitativi e le caratteristiche delle merci, dei contributi in denaro e dei servizi forniti e tutte le altre condizioni connesse con il sostegno a favore del programma alimentare dovranno rispettare le condizioni concordate separatamente sulla base di richieste annuali dell'UNRWA.

Articolo 4

Adeguamenti

Se del caso, durante il periodo di applicazione della presente convenzione le parti possono modificare di concerto alcuni elementi dei contributi altrimenti fissati dalla convenzione, sulla base di uno scambio di lettere tra la Comunità e l'UNRWA.

Le parti riesamineranno entro la fine del 2003 gli sviluppi politici concernenti i profughi. Si procederà inoltre ad una valutazione dei piani eventualmente formulati dall'UNRWA, di cui si terrà conto per il trasferimento delle funzioni all'Autorità palestinese e/o ad un altro ente.

Qualora, durante il periodo di applicazione della presente convenzione, alcune o tutte le funzioni dell'UNRWA dovessero essere trasferite all'Autorità palestinese o ad un altro ente, saranno effettuati gli adeguamenti necessari per i corrispondenti elementi del contributo comunitario destinato all'UNRWA nel quadro della presente convenzione, sulla base di uno scambio di lettere tra la Comunità e l'UNRWA.

Articolo 5

Arbitrato

1. Le eventuali controversie o istanze concernenti l'interpretazione, l'applicazione o l'attuazione della presente convenzione, comprese la sua esistenza, validità o conclusione, che non possano essere composte in maniera amichevole tra le parti, saranno deferite per arbitrato ai sensi del regolamento arbitrale opzionale della Corte permanente di arbitrato per le organizzazioni internazionali e gli Stati, in vigore alla data della firma della presente convenzione.

2. È previsto un unico arbitro.

3. La lingua utilizzata durante l'arbitrato sarà l'inglese.

4. In assenza di accordo tra le due parti, l'ente arbitrale sarà designato dal presidente della Corte internazionale di giustizia, previa richiesta scritta presentata da una delle parti.

5. L'arbitro deciderà secondo i termini e le condizioni della presente convenzione, sulla base dei principi giuridici generali riconosciuti dagli Stati.

Articolo 6

Accordo sulle intese globali

Previo accordo nel quadro dei dibattiti tra le Nazioni Unite e la Commissione sulle intese globali che si applicano alla donazione di contributi volontari, le disposizioni pertinenti di tale accordo e la presente convenzione saranno riviste tempestivamente e saranno effettuate tutte le modifiche necessarie concordate dall'UNRWA e dalla Commissione alle disposizioni applicabili della presente convenzione.

Articolo 7

Durata della convenzione

La presente convenzione è conclusa per un periodo di quattro anni civili (2002, 2003, 2004 e 2005).

Articolo 8

Approvazione ed entrata in vigore

La presente convenzione è approvata dalle parti secondo le loro rispettive procedure.

La presente convenzione entra in vigore il primo giorno del mese che segue la data in cui le parti hanno notificato la conclusione delle procedure di cui al primo comma.

Articolo 9

Lingue

La presente convenzione è redatta in duplice copia in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facendo ugualmente fede.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

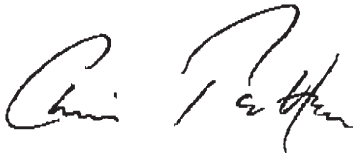

Por el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA)

For De Forenede Nationers Hjælpeorganisation for Palæstinaflygtninge (UNRWA)

Für das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge (UNRWA)

Για την Υπηρεσία Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες της Παλαιστίνης (UNRWA)

For the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees (UNRWA)

Pour l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA)

Per l'Ente soccorso e lavori delle Nazioni Unite per i profughi della Palestina (UNRWA)

Voor de Organisatie van de Verenigde Naties voor hulpverlening aan Palestijnse vluchtelingen (UNRWA)

Pela Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina (UNRWA)

Yhdistyneiden Kansakuntien palestiinalaispakolaisten avustus- ja työelimen (UNRWA) puolesta

På Förenta nationernas hjälporganisation för palestinska flyktingars (UNRWA) vägnar

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell'8 ottobre 2002
a norma del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio riguardante talune pratiche commerciali mantenute dalla Corea che incidono sul commercio di navi mercantili

[notificata con il numero C(2002) 3652]

(2002/818/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio ([1]), modificato dal regolamento (CE) n. 356/95 ([2]), in particolare gli articoli 13 e 14,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

(1) Il 24 ottobre 2000, la Commissione ha ricevuto una denuncia ai sensi degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 3286/94 (in appresso denominato «il regolamento»). La denuncia è stata presentata dal Comitato di collegamento dei costruttori navali dell'Unione europea («CESA»).

(2) La denuncia riguardava determinate pratiche commerciali coreane che risultano pregiudizievoli per le vendite comunitarie di navi mercantili ([3]). Essa conteneva, fra l'altro, informazioni circa gli effetti negativi sugli scambi e il pregiudizio subito dai costruttori navali comunitari a causa delle sovvenzioni concesse dalla Repubblica di Corea alle imprese di costruzioni navali coreane, o che vanno comunque a beneficio di queste ultime, in violazione degli articoli 3 e 5 dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative («accordo SCM»). Il denunziante ha chiesto pertanto alla Commissione di prendere le misure del caso.

(3) La denuncia conteneva elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di una procedura comunitaria d'esame ai sensi dell'articolo 8 del regolamento. La Commissione ha quindi avviato la procedura dopo aver sentito gli Stati membri in sede di comitato consultivo il 2 dicembre 2000 ([4]).

(4) Una volta aperta la procedura d'esame, la Commissione ha svolto un'inchiesta da cui sono scaturite le conclusioni seguenti.

B. RISULTANZE RELATIVE ALL'ESISTENZA DI UN OSTACOLO AGLI SCAMBI

(5) L'inchiesta riguardava le sovvenzioni accordate dal governo della Repubblica di Corea all'industria nazionale della costruzione navale, che sono andate a beneficio della produzione nel periodo 1997-2000 e andranno a vantaggio anche della produzione futura in tale settore. Le presunte sovvenzioni del governo coreano includevano finanziamenti alle esportazioni, condono dei debiti, conversione dei crediti in partecipazione al capitale, abbuoni di interessi e speciali sgravi fiscali nel quadro di pacchetti preferenziali «ristrutturazione» concessi per salvare diverse imprese cantieristiche dall'imminente crollo finanziario.

(6) Fra le imprese cantieristiche che avrebbero beneficiato delle sovvenzioni del governo coreano figurano: Samho Heavy Industries, Daedong Shipbuilding Co., Daewoo Heavy Industries, Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering, Hyundai Heavy Industries, Hyundai Mipo, Samsung Heavy Industries e Hanjin Heavy Industries & Construction Co.

([1]) GU L 349 del 31.12.1994, pag. 71.
([2]) GU L 41 del 23.2.1995, pag. 3.
([3]) Si tratta delle navi mercantili utilizzate per il commercio internazionale, in particolare le navi portarinfuse, le navi portacontainer, le petroliere, le navi cisterna, anche per prodotti chimici, le navi da trasporto di metano liquido, i traghetti passeggeri e ro-ro, le altre navi non da carico (incluse le unità off-shore) e le navi da crociera.
([4]) GU C 345 del 2.12.2000.

(7) Per quanto concerne le presunte sovvenzioni del governo coreano espressamente segnalate nella denuncia, la Commissione ha stabilito quanto segue:

Garanzie (di rimborso) degli acconti (strumento «rimborsi garantiti») e finanziamenti pre-spedizione da parte della Export-Import Bank of Korea (KEXIM), di proprietà dello Stato

(8) Si è accertato che la KEXIM garantisce che ad un acquirente estero vengano rimborsati eventuali anticipi versati a un cantiere coreano, qualora quest'ultimo non rispettasse gli obblighi assunti nell'ambito del relativo contratto. Si è appurato inoltre che la KEXIM offre ai cantieri prestiti prima della consegna per finanziare i loro costi di produzione, quali costi delle materie prime e della manodopera, e costi generali fino alla consegna delle navi. È risultato che il programma APRG e i finanziamenti pre-spedizione costituivano sovvenzioni incompatibili con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo SCM.

Condono dei debiti, conversione dei crediti in partecipazione al capitale e abbuoni di interessi concessi da banche di proprietà pubblica o controllate dallo Stato

(9) Si è stabilito che la Corea ha concesso, mediante condono dei debiti, conversione dei crediti in partecipazione al capitale e abbuoni di interessi concessi da banche di proprietà pubblica o controllate dallo Stato, sovvenzioni ai sensi dell'articolo 1 dell'accordo SCM ai seguenti cantieri:

— Samho Heavy Industries,

— Daedong Shipbuilding Co. ([1]), e

— Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering.

(10) Esistono elementi di prova prima facie che si tratta di sovvenzioni specifiche ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, dell'accordo SCM.

Speciali sgravi fiscali

(11) Si è accertato che la Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering aveva beneficiato di due programmi fiscali a norma della legge sul controllo del regime fiscale speciale (applicato ai contributi in natura e allo spin-off) riservati alle società in fase di ristrutturazione, e pertanto specifici.

Conclusione

(12) La Commissione ritiene che le dichiarazioni del denunziante circa le sovvenzioni siano del tutto fondate e che le pratiche coreane costituiscano ostacoli agli scambi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento, in quanto violano le disposizioni degli articoli 3 e 5 dell'accordo SCM.

([1]) Sebbene la Daedong non abbia collaborato nell'ambito del procedimento, è stato dimostrato che ha tratto vantaggio dal processo di ristrutturazione.

C. RISULTANZE RELATIVE AGLI EFFETTI NEGATIVI SUGLI SCAMBI

(13) Si è appurato che nel periodo dell'inchiesta l'industria comunitaria ha subito effetti pregiudizievoli ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo SCM e dell'articolo 2, paragrafi 3 e 4, del regolamento, sotto forma di un danno, ai sensi dell'articolo 5, lettera a), dell'accordo SCM, che riguarda prevalentemente la quota di mercato, l'utilizzazione degli impianti, gli utili, i prezzi di vendita, l'occupazione e gli investimenti, nonché un grave pregiudizio ai sensi dell'articolo 5, lettera c), dell'accordo SCM, che si è tradotto principalmente in notevoli sottoquotazioni, calo dei prezzi e perdite a livello di vendite. Da un'analisi settoriale più approfondita è risultato che le ripercussioni negative hanno riguardato le navi portacontainer e le navi cisterna, anche per prodotti chimici.

(14) Nel novembre 2001, il CESA ha chiesto alla Commissione di esaminare se durante i tredici mesi successivi al periodo dell'inchiesta iniziale (1º dicembre 2000 — 31 dicembre 2001) l'industria comunitaria avesse subito effetti pregiudizievoli. La nuova inchiesta ha confermato le conclusioni della prima. Per quanto riguarda il settore delle navi da trasporto di gas metano liquido, è risultato che occorre un esame più approfondito per determinare se l'evoluzione osservata nel 2000 e nel 2001 possa trasformarsi a lungo termine in una tendenza costante. La Commissione continuerà a sorvegliare il mercato, in particolare i settori delle navi portacontainer, delle navi cisterna — anche per prodotti chimici — e delle navi da trasporto di gas metano liquido.

D. NESSO DI CAUSALITÀ

(15) Si è stabilito che le suddette sovvenzioni, che hanno reso possibile l'aumento del volume delle vendite e la quota di mercato dei cantieri coreani, contemporaneamente ad una forte diminuzione dei loro prezzi di vendita e alle sottoquotazioni riscontrate durante il periodo dell'inchiesta, hanno sortito effetti negativi sull'industria comunitaria. Tali conclusioni sono state confermate dalla nuova indagine.

E. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

(16) L'industria comunitaria della costruzione navale rappresenta un settore di attività economica molto importante in termini di occupazione, sia essa diretta nei cantieri o indiretta presso le imprese di subappalto o di fornitura. Basandosi sulle informazioni disponibili, si può legittimamente supporre che, in caso di sospensione delle sovvenzioni coreane, l'industria comunitaria potrebbe riconquistare almeno una parte delle quote di mercato perdute e migliorare la redditività.

F. CONCLUSIONI

(17) A seguito dell'analisi suddetta, la Commissione conclude che la Corea ha concesso alla sua industria di costruzione navale sovvenzioni all'esportazione passibili di sanzioni ai sensi dell'accordo SCM, provocando effetti pregiudizievoli per l'industria comunitaria.

(18) È di fondamentale importanza per la Comunità, che ha assunto gli stessi obblighi, accertarsi che i partner dell'OMC li rispettino a tutti gli effetti. Il buon funzionamento di un sistema commerciale multilaterale impone di intervenire in modo coerente in caso di pratiche che sarebbero incompatibili con l'OMC.

(19) La Commissione ha discusso della questione con le autorità coreane onde trovare una soluzione concordata. Visto l'esito negativo dei colloqui, tuttavia, occorre avviare una procedura nel quadro dell'intesa OMC sulla risoluzione delle controversie, conformandosi in particolare alle disposizioni pertinenti dell'accordo SCM,

DECIDE:

Articolo unico

1. La concessione di sovvenzioni a determinati produttori di navi mercantili coreani è giudicata incompatibile con gli obblighi assunti dalla Corea nel quadro dell'accordo sull'Organizzazione mondiale del commercio, in particolare dell'accordo SCM, e costituisce un «ostacolo agli scambi» ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3286/94.

2. La Comunità avvierà un procedimento di risoluzione delle controversie contro la Corea a norma dell'intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie e delle altre disposizioni pertinenti dell'OMC onde garantire l'eliminazione dell'ostacolo agli scambi.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2002.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 2002

recante modifica della decisione 98/569/CE, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi originari della Tunisia, e della decisione 98/570/CE, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari della Tunisia

[notificata con il numero C(2002) 3906]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/819/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi ([1]), modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE ([2]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca ([3]), modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE, in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 98/569/CE della Commissione, del 6 ottobre 1998, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi originari della Tunisia ([4]), designa la «Direction générale de la santé animale (DGSA) du ministère de l'agriculture» quale autorità competente in Tunisia per la verifica e la certificazione della conformità dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini vivi con le disposizioni della direttiva 91/492/CEE.

(2) La decisione 98/570/CE della Commissione, del 7 ottobre 1998, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari della Tunisia ([5]), modificata da ultimo dalla decisione 1999/135/CE ([6]), ha designato la «Direction générale de la santé animale (DGSA) du ministère de l'agriculture» quale autorità competente in Tunisia per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

(3) A seguito della ristrutturazione dell'amministrazione tunisina, l'autorità competente per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini vivi è ora la «Direction générale des services vétérinaires (DGSV)». La nuova autorità è in grado di verificare efficacemente l'applicazione delle leggi in vigore.

(4) La formulazione delle decisioni 98/569/CE e 98/570/CE deve essere uniformata con quella delle decisioni adottate recentemente dalla Commissione che stabiliscono condizioni specifiche per l'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini e dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura provenienti da paesi terzi.

(5) Le decisioni 98/569/CE e 98/570/CE devono essere modificate conseguentemente.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 98/569/CE è modificata come segue:

1) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

La "Direction générale des services vétérinaires (DGSV)" è l'autorità competente in Tunisia per la verifica e la certificazione della conformità dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini vivi con le disposizioni della direttiva 91/492/CEE.».

2) L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2

1. I molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini vivi importati nella Comunità dalla Tunisia devono soddisfare le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3, 4 e 5.

2. Ciascuna partita è scortata da un certificato sanitario originale numerato, debitamente completato, datato e firmato, consistente in un unico foglio redatto secondo il modello di cui all'allegato A.

([1]) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 1.
([2]) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.
([3]) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15.
([4]) GU L 277 del 14.10.1998, pag. 31.
([5]) GU L 277 del 14.10.1998, pag. 36.
([6]) GU L 44 del 18.2.1999, pag. 58.

3. I prodotti devono essere originari delle zone di produzione autorizzate elencate nell'allegato B.

4. I prodotti devono essere posti in imballaggi sigillati presso un centro di spedizione riconosciuto, figurante nell'elenco di cui all'allegato C.

5. Su ciascun imballaggio deve essere apposto a caratteri indelebili un bollo sanitario contenente almeno le seguenti informazioni:

— paese speditore: TUNISIA,

— specie (nome volgare e nome scientifico),

— identificazione della zona di produzione e del centro di spedizione (numero di riconoscimento),

— data di confezionamento, con indicazione almeno del giorno e del mese.».

3) All'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Il certificato deve recare il nome, la qualifica e la firma del rappresentante della DGSV.».

4) L'allegato A è sostituito dall'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

La decisione 98/570/CE è modificata come segue:

1) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 1*

La "Direction générale des services vétérinaires (DGSV)" è l'autorità competente in Tunisia per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.».

2) L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 2*

1. I prodotti della pesca importati nella Comunità dalla Tunisia devono soddisfare le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

2. Ciascuna partita è scortata da un certificato sanitario originale numerato, debitamente completato, datato e firmato, consistente in un unico foglio redatto secondo il modello di cui all'allegato I.

3. I prodotti provengono da stabilimenti, navi officina e depositi frigoriferi riconosciuti, o da navi congelatrici registrate, che figurano nell'elenco di cui all'allegato II.

4. Ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, deve recare a caratteri indelebili il nome "TUNISIA" e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza.».

3) All'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Il certificato deve recare il nome, la qualifica e la firma del rappresentante della DGSV, nonché il suo timbro ufficiale, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.».

4) L'allegato A è sostituito dal testo dell'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione si applica a partire dal 3 dicembre 2002.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO I

«ALLEGATO A

CERTIFICATO SANITARIO

relativo ai molluschi bivalvi ([1]), agli echinodermi ([1]), ai tunicati ([1]) e ai gasteropodi marini ([1]) vivi originari della Tunisia, destinati al consumo umano nell'Unione europea

N. di riferimento: .....

Paese speditore: TUNISIA

Autorità competente: Direction générale des services vétérinaires (DGSV)

I. **Identificazione dei prodotti**

— Specie (nome scientifico): .....

— Numero di codice (eventuale): .....

— Tipo d'imballaggio: .....

— Numero di colli: .....

— Peso netto: .....

— Numero dell'eventuale rapporto di analisi: .....

II. **Origine dei prodotti**

— Zona di produzione autorizzata: .....

— Nome e numero di riconoscimento ufficiale dello stabilimento:

.....

.....

III. **Destinazione dei prodotti**

I prodotti della pesca sono spediti

da: .....
(luogo di spedizione)

a: .....
(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto: .....

Nome e indirizzo dello speditore: .....

.....

.....

Nome del destinatario e indirizzo del luogo di destinazione: .....

.....

.....

([1]) Cancellare la dicitura non pertinente.

IV. **Attestato sanitario**

— L'ispettore ufficiale certifica che i prodotti della pesca sopra designati:

1) sono stati prelevati, eventualmente stabulati, e trasportati nel rispetto delle norme igieniche stabilite nei capitoli I, II e III dell'allegato alla direttiva 91/492/CEE;

2) sono stati manipolati, eventualmente depurati, e condizionati nel rispetto delle norme igieniche di cui al capitolo IV dell'allegato alla direttiva 91/492/CEE;

3) sono stati sottoposti a controllo sanitario conformemente al capitolo VI dell'allegato alla direttiva 91/492/CEE;

4) sono conformi alle disposizioni dei capitoli V, VII, VIII, IX, e X dell'allegato alla direttiva 91/492/CEE e quindi idonei al consumo umano diretto.

— Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di conoscere le disposizioni previste dalle direttive 91/492/CEE e 98/569/CEE.

Fatto a ..... , il .....
(luogo) (data)

Timbro ufficiale [2]

.....
Firma dell'ispettore ufficiale [2]

.....
(Nome a lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

[2] Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.»

ALLEGATO II

«ALLEGATO A

CERTIFICATO SANITARIO

relativo ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari della Tunisia, destinati ad essere esportati nella Comunità europea

N. di riferimento: .....

Paese speditore: TUNISIA

Autorità competente: Direction générale des services vétérinaires (DGSV)

I. **Identificazione dei prodotti della pesca**

— Descrizione dei prodotti della pesca / dell'acquacoltura ([1]): .....

— specie (nome scientifico): .....

— stato e tipo di trattamento ([2]): .....

— Numero di codice (eventuale): .....

— Tipo di imballaggio: .....

— Numero dei colli: .....

— Peso netto: .....

— Temperatura richiesta per la conservazione e il trasporto: .....

II. **Origine dei prodotti**

Nome/i e numero/i di riconoscimento ufficiale/i dello/degli stabilimento/i, della/e nave/i officina o del/dei deposito/i frigorifero/i riconosciuti o della/e nave/i congelatrice/i registrata/e dalla DGSV per l'esportazione verso la Comunità europea:

.....

.....

III. **Destinazione dei prodotti**

I prodotti sono spediti

da .....
(luogo di spedizione)

a: .....
(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto: .....

.....

Nome e indirizzo dello speditore: .....

.....

.....

Nome del destinatario e indirizzo del luogo di destinazione: .....

.....

.....

([1]) Cancellare la dicitura non pertinente.
([2]) Vivi, refrigerati, congelati, salati, affumicati, in conserva, ecc.

IV. **Attestato sanitario**

— L'ispettore ufficiale certifica che i prodotti della pesca o dell'acquacoltura sopra designati:

1) sono stati catturati e manipolati a bordo delle navi nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalla direttiva 92/48/CEE;

2) sono stati sbarcati, manipolati e, a seconda dei casi, imballati, preparati, trasformati, congelati, scongelati o immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche di cui ai capitoli II, III e IV dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;

3) sono stati sottoposti a controllo sanitario conformemente al capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;

4) sono stati imballati, identificati, immagazzinati e trasportati conformemente ai capitoli VI, VII e VIII dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;

5) non appartengono a specie tossiche o contenenti biotossine;

6) rispondono ai criteri organolettici, parassitologici, chimici o microbiologici stabiliti per talune categorie di prodotti della pesca dalla direttiva 91/493/CEE e dalle relative decisioni d'applicazione;

7) inoltre, nel caso dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini congelati o trasformati, essi sono stati raccolti nelle zone di produzione autorizzate elencate nell'allegato alla decisione 98/569/CE.

— Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di conoscere le disposizioni delle direttive 91/492/CEE, 91/493/CEE e 92/48/CEE e delle decisioni 98/569/CE e 98/570/CE.

Fatto a ..... , il .....
(luogo) (data)

Timbro ufficiale [3]

.....
Firma dell'ispettore ufficiale [3]

.....
(Nome a lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

[3] Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.»